

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(DONAT-CATTIN)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(BONIFACIO)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(MARCORA)

e col **Ministro della Sanità**

(DAL FALCO)

NELLA SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1977

Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, contenente modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 4 aprile 1964, n. 171, recante norme sulla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate, consente, come è noto, di porre in vendita tali tipi di carni nel medesimo negozio solo eccezionalmente, qualora ricorrano le fattispecie particolari previste dall'articolo 4.

L'imposizione di un doppio circuito di distribuzione per le carni fresche e congelate, che aveva lo scopo di impedire la vendita come fresche delle carni congelate, ha comportato la diminuzione del numero dei punti di vendita delle carni congelate.

Questi, infatti, si sono ridotti da più di mille, esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 171 del 1964, a poche decine di unità in tutto il Paese, concentrate peraltro solo nelle grandi città, essendosi rivelata difficile una gestione economicamente attiva basata sulla vendita di un solo prodotto, che è anche soggetto a un regime di prezzi amministrati.

Si ricorda, inoltre, che la Commissione industria della Camera dei deputati aveva impegnato il Governo a presentare un nuovo testo di legge che, in base all'esperienza

ed ai risultati acquisiti dall'applicazione della legge n. 171 del 1964, meglio disciplinasse la distribuzione dei prodotti carnei secondo nuovi criteri con l'istituzione di una vera e propria « bottega delle carni ».

È stato, quindi, emanato un decreto-legge con il quale, analogamente a quanto avviene da tempo in altri Paesi, si consente la vendita nello stesso negozio di carni fresche e congelate di qualsiasi animale e delle carni surgelate e comunque conservate, preparate e confezionate, la cui vendita promiscua in casi particolari è già consentita dalle disposizioni in vigore, fatte salve le norme igienico-sanitarie.

Sussiste, invece, il divieto di porre in vendita insieme alle altre anche le carni di bassa macelleria, poichè tale divieto, come è noto, è giustificato da precise esigenze igienico-sanitarie ed anche, sotto un profilo economico, dal carattere saltuario della loro vendita; si è poi mantenuta la disposizione della legge 4 aprile 1964, n. 171, che impone di vendere la carne equina in spacci separati.

Il provvedimento, introducendo la vendita congiunta delle carni fresche e congelate e consentendo quindi di distribuire queste ultime per mezzo di una struttura capillare, adeguata alle necessità della popolazione, persegue una finalità sociale in quanto consente ai consumatori di approvvigionarsi di un prodotto, quale la carne congelata, che ha le stesse proprietà nutritive e caratteristiche organolettiche delle più costose carni fresche e può, pertanto, validamente contrastare la riduzione dei consumi *pro capite* di carni verificatasi nell'ultimo biennio.

D'altra parte, si è anche considerato che la protezione del consumatore contro eventuali frodi (che peraltro appaiono possibili anche nell'ipotesi di vendita in spacci distinti) può essere ottenuta nella vendita promiscua, disciplinando adeguatamente le modalità di svolgimento di quest'ultima con apposite norme regolamentari, oltre che con quelle stabilite dal nuovo articolo 4 della legge 4 aprile 1964, n. 171, che viene proposto.

Il provvedimento, inoltre, potrà avere riflessi positivi sulla situazione economica generale in quanto, promuovendo il consumo di carni meno costose, determinerà un minor esborso di valuta e contribuirà quindi al contenimento del *deficit* della bilancia commerciale in un settore particolarmente rilevante.

Il provvedimento, infine, consentirà di utilizzare per il consumo diretto le carni congelate stoccate dall'AIMA rendendo libere le attrezzature frigorifere per ulteriori stoccaggi nell'interesse dei produttori agricoli, nonché di accedere alle carni immagazzinate dagli organismi di intervento degli altri Paesi della CEE. Attualmente, infatti, tali carni non possono essere destinate al consumo diretto in mancanza di una idonea rete di distribuzione.

Al fine di raggiungere le suindicate finalità, con l'articolo 1 viene abrogato l'articolo 2, secondo comma, della legge n. 171 del 1964 e sono sostituiti gli articoli 3, 4 e 5 della stessa legge, consentendo l'adozione di un unico circuito distributivo per i diversi tipi di carne, considerato che dal punto di vista igienico-sanitario non sussiste preclusione alcuna.

L'articolo 2 del decreto-legge dispone che le modalità per la conservazione e la vendita delle carni congelate saranno stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con quello della sanità e con quello dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge per consentire l'immediata attuazione delle nuove norme nel settore.

L'articolo 3 del decreto-legge attribuisce ai titolari di autorizzazioni per la vendita di carni il diritto di ottenere l'estensione dell'autorizzazione a tutte le categorie merceologiche relative alla vendita di carni, conseguendosi in pratica l'unificazione delle attuali tre diverse tabelle merceologiche.

L'articolo 4 del decreto-legge regola particolari sanzioni penali per il reato di frode.

Tale decreto-legge viene ora sottoposto all'esame delle Camere, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, contenente modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate.

Decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 1977.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge 4 aprile 1964, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta la necessità ed urgenza di apportare modifiche alla disciplina della vendita delle carni, al fine di razionalizzare la distribuzione per equilibrarne i consumi, ferma restando la necessaria tutela dei consumatori e dei produttori;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'agricoltura e delle foreste e della sanità;

DECRETA:

Art. 1.

L'articolo 2, secondo comma, della legge 4 aprile 1964, n. 171, è abrogato.

Gli articoli 3, 4 e 5 della legge di cui al comma precedente sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 3. — Negli spacci destinati alla vendita di carni possono essere vendute carni fresche, congelate e scongelate, e comunque preparate, conservate e confezionate, di qualsiasi specie animale, ad eccezione di quelle equine e di quelle di bassa macelleria, che devono essere vendute in spacci a ciò esclusivamente destinati ».

« Art. 4. — I locali destinati alla vendita di carni debbono essere dotati dei requisiti e delle attrezzature previste dalle norme vigenti e recare insegne o tabelle, esterne ed interne, ben visibili, che indichino le specie degli animali, le cui carni vengono poste in vendita con espressa specificazione del loro stato di carni fresche o congelate.

Le carni congelate o scongelate debbono essere vendute in banchi separati o in banchi murati di parete divisoria igienicamente idonea, con apposito settore attrezzato in modo tale da garantire la perfetta conservazione delle carni medesime.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le carni esposte al pubblico debbono, inoltre, recare cartellini con indicazioni ben visibili, idonee ad identificare la specie e lo stato di fresca o congelata della carne posta in vendita ».

« Art. 5. — I prezzi di vendita delle carni congelate e scongelate sono fissati dal Comitato interministeriale prezzi ».

Art. 2.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quelli della sanità e dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le occorrenti norme di esecuzione relative alle varie fasi di conservazione e di commercializzazione delle carni congelate.

Il decreto potrà prevedere per le infrazioni alle sue norme sanzioni amministrative da lire 500.000 a lire 5.000.000.

Si applicano le disposizioni degli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Art. 3.

Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono titolari di autorizzazioni comunali per la vendita di carni comprese nelle tabelle II e III allegate al decreto ministeriale 30 agosto 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 6 settembre 1971, possono ottenere l'estensione da parte del sindaco dell'autorizzazione alla vendita di tutti i prodotti compresi nelle tabelle suddette.

Il sindaco concede l'anzidetta autorizzazione, previo accertamento della sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie previste dalle leggi vigenti e dal presente decreto.

La stessa autorizzazione può essere concessa alle condizioni ed alle modalità di cui al precedente comma ai titolari degli esercizi previsti dalla tabella VIII allegata al citato decreto ministeriale 30 agosto 1971.

Art. 4.

Il reato di frode nell'esercizio del commercio, previsto dall'articolo 515 del codice penale, quando abbia per oggetto i prodotti di cui al presente decreto, è punito, qualora il fatto non costituisca più grave delitto, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire un milione a lire 10 milioni.

Durante il procedimento penale può essere disposta la sospensione dell'autorizzazione amministrativa alla vendita. In tutti i casi in cui è disposta tale sospensione, il provvedimento è comunicato dal sindaco all'autorità giudiziaria; questa, ove nel corso dell'istruttoria accerti che sono venuti a mancare i motivi della sospensione, ne dà notizia al

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sindaco il quale dispone la revoca della sospensione stessa semprechè essa non sia stata disposta per altra causa.

La condanna importa la revoca dell'autorizzazione.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1977

LEONE

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN — BONIFACIO — MARCORÀ — DAL FALCO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO